

545

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Disegno di legge n. 5310-bis	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 12 novembre 2004	2	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	(Sezione 2 – Articolo 24 e relative proposte emendative)	8
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 3 – Articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20)	11
Documento ministeriale (Trasmissione)	6	(Sezione 4 – Articolo 21 e relative proposte emendative)	49
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	7	(Sezione 5 – Articolo 25 e relative proposte emendative)	69
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 6 – Articolo 27 e relative proposte emendative)	89
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 12 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Mattarella, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Palma, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzi, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Volonté, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 11 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (5416).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1296-B. — « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disci-

plina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4636-bis-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha richiesto che la proposta di legge n. 5121, attualmente assegnata in sede referente alla XII Commissione permanente (Affari sociali), sia trasferita alla propria competenza primaria ovvero alla competenza congiunta delle Commissioni XI e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 5331, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

S. 1073-1095-1465. — Senatori SEMERARO; BERGAMO ed altri; MANCINO ed altri: « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili » (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (5121) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità » (5331) — *Parere delle Commissioni I e V.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GERMANÀ ed altri: « Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (3945) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1296-B. — « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4636-bis-B) *Parere delle Commissioni I e V;*

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359) *Parere delle Commissioni I, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VI Commissione (Finanze):

SANDI: « Disposizioni per il rilancio del comparto turistico nel Veneto » (5342) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

ROTUNDO: « Istituzione dell'Agenzia nazionale del turismo » (5368) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 21 ottobre 2004, sentenza 308 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 524), con la quale:

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalle ricorrenti regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana e, in riferimento anche agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna.

alla VII Commissione permanente (Cultura);

con lettera in data 28 ottobre 2004, sentenza n. 315 del 25-28 ottobre 2004 (doc. VII, n. 525), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano.

alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 5 novembre 2004, sentenza n. 320 del 28 ottobre-5 novembre 2004 (doc. VII, n. 527), con la quale:

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto;

riuniti i giudizi relativi agli articoli 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 334 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 529), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una provincia o di un comune da una regione e l'aggregazione ad altra regione deve essere corredata oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, « di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti » e « di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati »;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 10 novembre 2004, sentenza n. 335 del 28 ottobre 2004-10 novembre 2004 (doc. VII, n. 530), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del codice di proce-

dura civile limitatamente alle parole « contro le quali non sia stato proposto appello ».

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 306 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, n. 522) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province della regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime province;

annulla la nota 28 maggio 2002, protocollo n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII:

alla VI Commissione permanente (Finanze);

sentenza n. 307 del 13-21 ottobre 2004 (doc. VII, 523) con la quale:

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla

ricorrente regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 316 del 28 ottobre-4 novembre 2004 (doc. VII, n. 526) con la quale:

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale, della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria,

primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli 4, commi 1, lettera *d*), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della regione siciliana, ed agli articoli 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera *l*), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004:

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 321 del 28 ottobre 2004-5 novembre 2004 (doc. VII, 528) con la quale:

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità) », sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 21 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LION ed altri n. 9/1707/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, BANTI n. 9/1707/9,

CARRA n. 9/1707/18, CIANI n. 9/1707/19, COLASIO n. 1707/20, CUSUMANO n. 9/1707/21, DELBONO n. 9/1707/23, DE FRANCISCIS n. 9/1707/22 e FIORONI n. 9/1707/26, in parte accolti dal Governo nella medesima seduta, concernenti risorse finanziarie a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità stessa in relazione alla disciplina normativa dell'attività di distribuzione di carburanti.

Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sull'emendamento 29.601 della Commissione presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriore rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1, e sull'ulteriore articolo aggiuntivo 26.0600 (ulteriore nuova formulazione) della Commissione, e i relativi subemendamenti, presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO VI

**FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI**

ART. 24.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione

e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ART. 24.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con rilevanza esclusiva-

mente interna alla pubblica amministrazione.

24. 1. (ex 24. 3.) Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le seguenti: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b),.

* **24. 2.** (ex 24. 8.) Magnolfi, Tocci, Folena, Buemi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le altre: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b).

* **24. 3.** (ex 24. 2.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.

24. 4. (ex 24. 7.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3 a tal fine rifinanziato.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: — 5.000.

24. 5. (ex 24. 1.) Fistarol, Lettieri, Squaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository* nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo

libero o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità.

24. 6. (ex 24. 12.) Folena.

Al comma 6, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , tenuto conto del diritto alla riservatezza,

24. 7. (ex 24. 9.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: Ministro per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

24. 8. (ex 24. 10.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

(A.C. 5310-bis — Sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Trasferimenti all'INPS).

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei

criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 044.** (ex 20. 26., 20. 25 e 28. 27) Campa, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Pinto, Mondello, Caligiuri, Lupi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 071.** (ex 26. 43, 28. 28, e 28. 027.) Delbono, Boccia, Burtone, Molinari, Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 072.** (ex * 28. 25). Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre

1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *k*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

* **20. 073.** (ex 28. 06.) Saglia, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Istituzione Fondo in favore delle cooperative sociali*). — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *k*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 15.000.

20. 074. (ex 28. 028.) Delbono, Boccia, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

ART. 20-ter. — (*Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF*). — 1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: « pari a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4.500 euro ».

ART. 20-quater. — (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20-ter si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui

grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e

maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

20. 070-bis. (ex 29. 0134.) Mazzuca Poggiolini, Morgando, Russo Spena, Ventura, Zanella, Sgobio, Agostini, Duilio, Pistone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del

trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 02. (ex 20. 09.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Rivalutazione delle pensioni al costo della vita). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di

corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Aliquote delle imposte sostitutive relative ai redditi da capitale). —

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20-bis, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 03. (ex 20. 029. e 20. 0115) Benvenuto, Agostini, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Fluvi, Cennamo, Pistone, Michele Ventura, Intini, Villetti, Buemi, Zanella.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 04. (ex 20. 07. parte ammissibile) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposte a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la

percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006, 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: « relativamente » a: « precedente ».

20. 05. (ex 20. 08.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guertzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali

e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

20. 06. (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS

ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

ART. 20-ter. — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni

ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

20. 07. (ex 20. 096.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio »;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: « incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « incrementati di un pari importo »;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità

contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24

giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

20. 08. (ex 20. 014.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Zanella, Montecucullo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità

contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 09. (ex 20. 016. parte ammissibile) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione della pensione a calcolo in misura corri-

spondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e i 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 01. (ex 20. 31.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Cusumano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2005 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: « particolari » è soppressa e dopo la parola: « usuranti » sono inserite le seguenti: « e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6:

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

20. 010. (ex 20. 098.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 011. (ex 20. 017.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecucullo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del

personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, au-

tonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 012. (ex 20. 024. parte ammissibile) Cordonì, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucullo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospet-

tategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.000;
2006: — 770.000;
2007: — 770.000.

20. 013. (ex *20. 036. e *20. 032.) Innocenti, Gasperoni, Trupia, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Buffo, Sciacca, Diana, Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi). — 1. Ai lavoratori che svolgono rap-

porti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati.

20. 014. (ex 20. 021.) Cordonì, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guer-

zoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000

ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

20. 015. (ex 20. 022.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guersoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 300.000;
2006: — 300.000;
2007: — 300.000.

20. 016. (ex 20. 064.) Buffo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 90 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi tre

mesi e al cinquanta per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;

2006: — 770.587;

2007: — 770.587.

20. 017. (ex 20. 099.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — *(Incremento dell'indennità di disoccupazione).* — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta

nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;

2006: — 770.587;

2007: — 770.587.

*** 20. 018.** (ex *20. 025.) Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — *(Incremento dell'indennità di disoccupazione).* — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria

di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;

2006: — 770.587;

2007: — 770.587.

* **20. 019.** (ex *20. 035.) Cordoni, Duilio, Rizzo, Pistone, Villetti, Intini, Buemi, Michele Ventura, Innocenti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni

di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché di misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 020. (ex 20. 042.) Molinari, Adduce, Burtone, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero mi-

ranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 021 (ex 20. 059. e 20. 091) Buffo, Cordoni, Delbono, Sgobio, Michele Ventura, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Lulli, Intini, Villetti, Buemi, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 purché le stesse non effettuino, assunzioni a

tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa odi costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17;

b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente.

15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

20. 033. (ex 15. 026.) Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — *(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).* — 1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici le-

gati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

20. 022. (ex 20. 019.) Motta, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cereigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — *(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).* — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con de-

corso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto legge n. 184 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 023. (ex 20. 020.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupiani, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

20. 024. (ex 20. 060.) Buffo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui*). — 1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

* **20. 025.** (ex *20. 0162.) Turco, Michele Ventura, Agostini.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui). — 1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali

per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

* **20. 026.** (ex *20. 0160.) Maura Cossutta, Bindi, Zanotti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Lucà, Bolognesi, Luigi Pepe, Battaglia, Galeazzi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative). — 1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2005, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 del codice civile.

2. Per l'intero anno 2005 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si

applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 027. (ex 20. 075.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — (*Interventi in favore delle donne ex lavoratrici*). — 1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

ART. 20-ter. — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del

31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

20. 028. (ex 20. 039.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Riduzione contributiva per le qualifiche basse*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di

quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitano di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 400.000;
2006: — 400.000;
2007: — 400.000.

20. 029. (ex 20. 030.) Pennacchi, Michele Ventura, Grandi, Cordoni, Agostini, Innocenti, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10

milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1,5 per cento.

20. 030. (ex 20. 05.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Zanella, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Sandi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

* **20. 045.** (ex *20. 052.) Benedetti Valentini, Riccio, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'asse-

gno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

* **20. 046.** (ex *20. 0104.) Campa, Marras, Brusco, Perrotta, Santori, Daniele Galli, Cossa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter.

20. 0700. Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Mariotti, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Sandi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore

del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E di cui al comma i del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1) C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti :

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

20. 047. (ex 20. 0114.) Marras, Brusco, Cossa.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto). — 1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato « Fondo », a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 47 della decreto legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

20. 031. (ex 20. 06.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. I trattamenti retributivi aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore edile sono esclusi dalla base imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Le erogazioni di cui al primo periodo sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari del settore in misura pari al 10 per cento. L'esclusione dall'imponibile di cui al primo periodo si applica a condizione che l'azienda sia iscritta alla Cassa edile e sia in regola con i versamenti ad essa dovuti. I trattamenti di cui al primo periodo concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

20. 032. (ex 20. 0. 158.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL). — 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con al rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

20. 034. (ex 20. 02.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecuollo, Battaglia, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Giacco, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Crucianelli, Ruta, Duilio.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Al fine di unificare per tutti i cittadini italiani che prestano attività di lavoro dipendente all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, compresi quelli distaccati in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, quest'ultima è determinata sulla base delle medesime retribuzioni convenzionali stabiliti annualmente in applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, con decreto interministeriale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 035. (ex 20. 0. 145.) Benvenuto, Pistone, Fluvi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Sono fatte salve le domande di collocamento in congedo già presentate ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, con l'applicazione delle penalizzazioni percentuali già previste dall'articolo 1, comma 27, lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiamate dal decreto legislativo n. 165 del 1997, purché tali domande non siano già state definitivamente revocate entro la data di decorrenza della presente legge.

20. 048. (ex 20. 0. 136.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le

informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 036. (ex 20. 27.) Tolotti, Ruggia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartini, Nieddu, Grotto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al

Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

* **20. 049.** (ex * 20. 28.) Sergio Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo

periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

* **20. 050.** (ex *20. 048. e 20. 054.) Giudice, Campa, Di Teodoro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2002 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002 n. 289). — 1. Al primo comma ultimo periodo le parole: « progressivamente è » sono soppresse.

2. Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi ai sensi del comma 3 ».

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1973 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri Costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e succ. mod., relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regola-

rità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

* **20. 051.** (ex *20. 049.) Peretti, Liotta, Romano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo Integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle

risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

20. 052. (ex 20. 058.) Campa, Di Teodoro.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis — 1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 060. (ex 15. 030). Lucà, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bellini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi). - 1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di

formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri, rispettivamente, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi di cui al comma 1 concorrono le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascuno dei fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere

conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito « Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato « fondo intersettoriale ». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, là dove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;
2006: — 100.000;
2007: — 100.000.

20. 065. (ex 17. 04.) Duilio, Morgando, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi

previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corrispondenza ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento,

nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

Conseguentemente, all'articolo 37:

alla tabella A, gli accantonamenti sono interamente azzerati;

alla tabella C, le autorizzazioni di spesa sono ridotte del 10 per cento.

20. 037. (ex 20. 0142. nuova formulazione). Volontè, Maninetti, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari). — 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in

materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2005, 300 milioni di euro per il 2006 e 300 di euro milioni per il 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2005, 300 milioni di euro per l'anno 2006, 300 milioni di euro per l'anno 2007 mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 36-bis.

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione su grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 038. (ex 20. 0. 140.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Disposizioni in materia di cumulo pensionistico). — 1. La Tabella F) di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica unicamente ai redditi da lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

20. 039. (ex 20. 0. 151.) Benvenuto, Fluvi, Cennamo, Pistone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. I lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la cui capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, in misura pari ad almeno

il settanta quattro per cento, hanno diritto al trattamento pensionistico di anzianità ovvero alla pensione nel sistema contributivo in presenza di un'età anagrafica di almeno cinquantacinque anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;
2006: — 200.000;
2007: — 200.000.

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 600.000;
2006: - 600.000;
2007: - 600.000.

20. 040. (ex 20. 0. 132.) Stucchi, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del

50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

20. 041. (ex 20. 0. 147.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Trupia, Bolognesi, Lucà, Villetti, Buemi, Intini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. I contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro agricoli sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nella misura del 13 per cento da calcolare sul 40 per cento della retribuzione giornaliera.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 36-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle

dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

20. 042. (ex 20. 0. 137. parte ammissibile)
Benvenuto, Pistone, Cennamo, Fluvi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

20. 043. (ex 20. 0. 130.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 140.000;
2006: - 105.000;
2007: - 70.000.

20. 053. (ex 20. 22.) Campa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. L'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è soppresso.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

20. 061. (ex 15. 032). Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni suc-

cessive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

* **20. 062.** (ex 15. 033). Marras, Santori, Casero, Patria, Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Cossa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

* **20. 063.** Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Maglietta, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

20. 070. (ex 34. 101.) Verro.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi » sono inserire le seguenti: « con gestione interna o esterna ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. *(Fondo triennale per gli asili nido comunali)* 1. A partire dal 1° gennaio 2005 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali, con dotazione propria di 300 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

21. 1. (ex 21. 11.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:

2005: — 5.000.

21. 2. (ex 21. 7.) Ercole, Francesca Martini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, è estesa ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **21. 3.** (ex 21. 13.) Zanotti, Turco, Bollonesi, Lucà, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, è estesa ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **21. 4.** (ex 21. 13.) Bindi, Mosella, Battaglia, Meduri, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata al relativo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una cifra di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

21. 017. (ex 21. 030.) Castellani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno del reddito familiare). — 1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 1032,92 euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e in 3.200 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 021. (ex 36. 077.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spina, Duilio, Villetti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zannella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno della famiglia). — 1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 5;

all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

2) alla lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

21. 01. (ex 21. 02.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno della famiglia). — 1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita. L'assegno è concesso dai comuni

ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 5;

all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

2) alla lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

21. 02. (ex 21. 04.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Incremento dell'assegno al nucleo familiare). — 1. Nei limiti della maggiore spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e successive modificazioni, nelle tabelle da 11 a 19 di cui al decreto 13 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998 e nella tabella n. 20 di cui al decreto 19 marzo 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997 e successive modificazioni, sono incrementati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento ai nuclei familiari con figli e a basso reddito. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 153 del 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.030 milioni di euro per l'anno 2005 e 1.060 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. 015. (ex 21. 041.) Antonio Leone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 013. (ex 21. 042.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Buemi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Fondo Nazionale per le politiche giovanili*). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro

capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 03. (ex 21. 032.) Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Fondo Nazionale per le politiche giovanili*). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

3. Per l'anno 2005 il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato di 500 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: — 500.

21. 04. (ex 21. 09.) Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Fondo Nazionale per le politiche giovanili). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 — Presidenza del Consiglio dei Ministri-Editoria — cap.2 183 3.2.10.2 — Presidenza del Consiglio dei Ministri —Editoria — cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

21. 05. (ex 21. 025.) Volontè, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Fondo Nazionale per le politiche giovanili). — 1. Nell'ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 — Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) — *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

21. 06. (*Testo riformulato nel corso della seduta*) (ex 21. 036.) Alberto Giorgetti, Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni, Volontè, Peretti, Liotta, Romano, Blasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*) 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 023. (ex 27. 01) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni.

Dopo articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Proroga del reddito minimo di inserimento*). — 1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

21. 07. (ex 21. 03.) Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21. (*Proroga del reddito minimo di inserimento*). — 1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 con decreto del Ministro della economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all' allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

21. 08. (ex 21. 05.) Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata, Squeglia, Lettieri, Rosato, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento*). — 1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

21. 05. (ex 21. 056.) Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Michele Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Benvenuto, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è

soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei costi della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas,

acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della

retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 17 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 16, 17, 18 e 19, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8, del presente articolo.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori

d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

28. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonché degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-bis e 37-ter. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse

disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento ».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

10. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque, entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la

retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

21. 022. (ex 15. 025. *nuova formulazione*)
Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. (*Istituzione del reddito sociale minimo*). — 1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, con conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

***21. 06-bis.** (ex 21. 010 nuova formulazione). Cento, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Istituzione del reddito sociale minimo). — 1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, con conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

***21. 014.** (ex 21. 010 nuova formulazione). Grandi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Asili nido istituzionali). — 1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 3.000;
2006: — 3.000;
2007: — 3.000.

21. 07. (ex 21. 024.) Pinotti, Pisa, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno degli anziani). — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il « Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni », di seguito denominato « Fondo », destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 6 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

21. 08-bis. (ex 21. 023.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Assegno di solidarietà per cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni socio-economiche secondo quanto stabilito dal comma 2 e risiedono all'Estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di euro 123,00.

2. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore ad euro 3.000 ed i cittadini coniugati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai li-

miti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

3. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 Euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.

4. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abitazione principale.

5. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 020. (ex 20. 033.) Sereni, Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Follena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

ART. 21-bis. *(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).* — 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento

assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

ART. 21-ter. (*Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). — 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo

scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

ART. 21-quater. (*Funzionamento del Fondo*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori — stabiliti nel medesimo decreto — riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'ari. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-*bis*.

ART. 21-*quinquies*. (*Dotazione del Fondo*). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 21-*sexies*. (*Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza*). — 1. Agli oneri di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, 21-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-*ter*.

*21. 09. (ex 21. 9.) Zanotti, Morgando, Benvenuto, Agostini, Villetti, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Pistone, Delbono, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Magnolfi, Calzolaio, Buemi, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*. (*Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). — 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

ART. 21-ter. (*Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). — 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la

vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

ART. 21-quater. (*Funzionamento del Fondo*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori — stabiliti nel medesimo decreto — riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'ari. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-*bis*.

ART. 21-*quinquies*. (*Dotazione del Fondo*). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 21-*sexies*. (*Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza*). — 1. Agli oneri di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, 21-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un

incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-*ter*.

***21. 016.** (ex 21. 9.) Bindi, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. — 1. Dopo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente: « Sono inoltre deducibili, entro un limite globale massimo pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e comunque fino all'importo di 2.500 euro per singolo soggetto beneficiario, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, e per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, una quota pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri dovuti all'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

21. 018. (ex 21. 029.) Castellani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Rivalutazione dell'indennità di comunicazione sordomuti). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 e successive modificazioni, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 164,34 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328/2000 — Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 73.000;
2006: — 73.000;
2007: — 73.000.

21. 010. (ex 21. 014.) Moroni, Duilio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. »

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'Economia e

delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — cap.3890, 3891 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate cap.7775)

2005: — 69.000;
2006: — 69.000;
2007: — 69.000.

21. 011. (ex 21. 026.) Volontè, Peretti, Liotta, Romano, Duilio, Battaglia, Benvenuto, Giacco.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è aumentato di euro 50 per l'anno 2005, di euro 50 per l'anno 2006 e di euro 55 per l'anno 2007 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventesimalisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 3.000;
2006: — 3.000;
2007: — 3.000.

21. 012. (ex 21. 052.) Turco, Giacco, Battaglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 5)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Attività in materia ambientale e culturale).

(I commi dall'1 all'8 sono stati stralciati).

9. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle

finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

(Il comma 10 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Attività in materia ambientale e culturale).

Al comma 9, dopo le parole: con propri decreti, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

25. 1. (ex 25. 47.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso nel limite di 20 milioni di euro in regime d'anno. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

25. 2. (ex 25. 54.) Gianfranco Conte.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

9-ter. Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.

9-quater. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

25. 3. (ex 25. 45.) Giudice, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 36.000.

25. 4. (ex 25. 103.) Manzini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per gli interventi da realizzare in favore della sicurezza dei Trafori autostradali internazionali, ed in particolare per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza del Traforo del Gran San Bernardo, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'intervento stesso. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

25. 5. (ex 25. 40.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia-Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

25. 6. (ex 25. 76.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania, Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla Regione Veneto è concesso un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)

(u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

25. 7. (ex 25. 64.) Stradiotto, Zorzato, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

25. 8. (ex 25. 17.) Mazzarello.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 80.000.

25. 9. (ex 25.19 e 25. 92.) Buffo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di assicurare il completamento della viabilità laziale è assegnato uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 60 milioni di euro per l'anno 2006 per il completamento della superstrada Civitavecchia-Viterbo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;

2006: - 60.000.

25. 10. (ex * 25. 42. e 25. 20) Tidei.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di eliminare lo stato di pericolosità e di mettere definitivamente in sicurezza la strada statale Aurelia nel tratto Civitavecchia-Grosseto è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni per il 2006 e 100 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente all'articolo 37. tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 100.000.

25. 11. (ex 25. 021.) Realacci, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini del finanziamento dell'intervento « Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani », previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle grandi opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del terri-

torio, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 24.000;

2006: - 24.000;

2007: - 24.000.

25. 12. (ex 25. 120.) Ruggia, Coluccini.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate « accessibilità della Valtellina » è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

25. 13. (ex 25. 13.) Parolo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di 26 milioni di Euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: apportare le seguenti variazioni:

2005: - 26.000;

2006: - 26.000;

2007: - 26.000.

25. 14. (ex 25. 116.) Scherini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall'accordo di programma quadro siglato il 30 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Società Rete ferroviaria italiana S.p.A., è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005, di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 6 milioni di euro per l'anno 2007, da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 5.000;

2007: - 6.000.

25. 15. (ex 25. 39.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:

9-ter. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati dai processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito

dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

9-quater. Qualora associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell'ambito di accordi di settore stipulati con il Ministero delle attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle regioni obiettivo i e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano *marketing* per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75 per cento del totale della spesa del piano approvato.

9-quinquies. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e che intendano reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle norme in materia di contratti di localizzazione.

25. 16. (ex 25. 119.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 10.000.

25. 17. (ex 25. 71. e 25. 115.) Vigni, Iannuzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. I ribassi d'asta delle opere pubbliche inserite nella legge obiettivo sono finalizzati per opere infrastrutturali nelle regioni dell'obiettivo 1.

25. 18. (ex 25. 69.) Lisi.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

9-ter. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-quater. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel « Programma nazionale degli interventi nel settore idrico ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

25. 19. (ex 25. 78.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scania.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

25. 20. (ex 25. 77.) Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraio Scania, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Villetti, Intini, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis ».

25. 21. (ex 25. 109.) Zanetta, Blasi, Nicotra, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Caparini.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, per l'anno 2005, di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 22. (ex 25. 95.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 23. (ex 25. 12 e 25. 96.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro per l'anno 2006. Almeno metà dell'incremento deve essere destinato al finanziamento di un *bonus* per l'installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell'acqua a favore dei proprietari di abitazioni private.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

25. 24. (ex 25. 46.) Buontempo, Realacci, Ruggeri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

25. 25. (ex 25. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 37.000;

2006: - 37.000;

2007: - 37.000.

25. 26. (ex 25. 41.) Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente:

all'articolo 36, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-bis. L'articolo 13 della e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

25. 28. (ex 25. 24.) Zanella, Pistone, De Franciscis, Villetti, Morgando, Russo Spena, Ventura, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 », è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

25. 27. (ex 25. 30.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2005, di euro 201.000.000 per l'anno 2006 e di euro 176.000.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziare.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 170.000;

2006: - 201.000;

2007: - 176.000.

25. 29. (ex 25. 56.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis (Misure per finanziare le opere di salvaguardia di Venezia e della sua laguna). - 1. L'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e l'articolo 23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono abrogati.

25. 01. (ex 25. 063. e 25. 11.) Vianello, Martella, Cazzaro, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna). 1. L'autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 « Legge 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MOSE » è destinata ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b), c), d) della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

25. 02. (ex 25. 064.) Vianello, Martella, Cazzaro, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984,

n. 798, all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25. 03. (ex 25. 047.) Zorzato, Campa, Milanato.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dall'articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

25. 04. (ex 25. 056.) Zorzato, Alberto Giorgetti, Peretti, Campa, Milanato, Zannettin, Orsini, Ferro, Fratta Pasini, Saia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Limiti d'impegno). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dall'articolo 4, comma 180, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

25. 05. (ex 25. 054). Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. Per la realizzazione del sistema di telesorveglianza satellitare sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 20.000.

25. 06. (ex 25. 048.) Tocci, Minniti, Reallacci, Lettieri, Adduce.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Modifica dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). - 1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

50-bis. Per l'anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

25. 07. (ex 25. 08. e 25. 076.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.- 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: « il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare » sono sostituite dalle seguenti: « che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare ».

2. All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente, potrà essere stabilito un canone di concessione.

2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere mutui contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui.

2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza ».

25. 08. (ex 25. 05.) Alberto Giorgetti, Bellotti, Cirielli, Arrighi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Misure in favore del diritto universale all'acqua). - 1. Dopo l'articolo

25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

ART. 25-*bis*. - Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

***25. 09.** (ex * 25. 035. e * 25. 077) Nesi, Vendola, Di Gioia, Cento, Cima, Zannella, Giachetti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. (*Misure in favore del diritto universale all'acqua*). 1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

ART. 25-*bis*. - Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

***25. 010.** (ex * 25. 06.) Folena, Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fasino, Fumagalli, Melandri, Sereni, Vigni, Pistone.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. - 1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

25. 011. (ex 25. 034 e 36. 083.) Folena, Vendola, Giachetti, Di Gioia, Cento, Nesi, Cima, Calzolaio, Zanella, Pistone.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.(*Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica*). - 1. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

25. 012. (ex 25. 068.) Antonio Pepe, Armani, Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.(*Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del*

territorio). - 1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi di arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all'emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione Europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso

pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l'anno 2005, 90 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l'effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005 *con le seguenti:* a decorrere dal 2005 *e le parole:* pari a 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 675 milioni di euro

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l'anno 2005, euro 1,8 per l'anno 2006 ed euro 2 per l'anno 2007 »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici

intermedi: euro 66 per ettolitro per l'anno 2005, euro 67,3 per l'anno 2006 ed euro 75 per il 2007 »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l'anno 2005, euro 850 per l'anno 2006 ed euro 910 per l'anno 2007 ».

25. 013. (ex 25. 058.) Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Ostilio, Montecucullo, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile) -1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi in locazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove un programma sperimentale per la costruzione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile per una durata massima di quindici anni. Per l'anno 2005 gli interventi costruttivi sono finanziati a valere sulle risorse complessive di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2004 n. 350 con le modalità indicate nel successivo comma 9. Per gli anni successivi al 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri e le modalità per la presentazione delle proposte di intervento, per la definizione dei contenuti sperimentali degli alloggi destinati alla locazione il cui canone dovrà garantire l'economicità del piano finanziario della proposta.

3. Per i finanziamenti da assegnare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, a

decorrere dall'anno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto dei fondi tra le Regioni e le province autonome. Le Regioni e le province autonome definiranno le modalità di presentazione delle proposte di intervento in base ai criteri emanati ai sensi del precedente comma 2 ed i fondi saranno trasferiti alle Regioni ed alle province autonome per l'assegnazione al soggetto proponente solo all'atto di inizio dei lavori.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi da soggetti privati. In fase di prima attuazione alle proposte di intervento è allegata la delibera della giunta comunale di adozione del programma. I programmi sono localizzati, prioritariamente, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti. Le proposte di programma potranno essere localizzate anche su immobili con destinazione diversa da quella residenziale mediante accordo di programma. Il comune potrà destinare ai programmi di cui al presente comma immobili a qualsiasi titolo nella sua disponibilità assegnandoli ai soggetti di cui al presente comma previo confronto ad evidenza pubblica.

5. Unitamente agli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile, il soggetto promotore propone la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà. Il numero di alloggi a canone economicamente sostenibile dovrà essere almeno pari al quaranta per cento degli alloggi complessivi previsti dalla proposta.

6. Il prezzo di cessione degli immobili di cui al presente programma è determinato nell'ambito della convenzione sottoscritta con il comune e deve garantire l'equilibrio del piano finanziario all'intero programma.

7. Gli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile beneficeranno, previa richiesta del soggetto promotore, di un contributo massimo pari al trenta per cento del valore convenzionale determinato tenendo conto dei costi

di produzione come documentati dal soggetto promotore. Tale contributo sarà rimborsato, dal proprietario degli immobili al diciottesimo anno a tasso zero. Le somme saranno versate su un apposito conto, con vincolo di destinazione alla realizzazione di immobili per la locazione a canone economicamente sostenibile, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

25. 014. (ex 25. 065.) Lupi, Germanà, Mondello.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici », per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed univer-

sitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

25. 015 (ex 25. 018.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guertzoni, Luseti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Ricostruzione post sisma del 1980 in Basilicata e Campania). - 1. Per il completamento dell'opera di ricostruzione post sisma 23 novembre 1980 nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 è autorizzata la spesa di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2005-2007 da ripartire con decreto ministeriale in favore delle Regioni Basilicata e Campania.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

25. 016. (ex 25. 019.) Molinari, Lettieri, Adduce, Luongo, Potenza, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50.000.000 di euro da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000.

25. 017. (ex 25. 022.) Iannuzzi, Annunziata, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno,

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.000;

2006: - 7.000;

2007: - 7.000.

25. 018. (ex 25. 112.) Blasi, Brusco.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998). - 1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998 è riconosciuto un contributo straordinario di 10 milioni di euro da attribuire alla Regione Basilicata.

Conseguentemente all'articolo 37, Tabella B, voce Ministero della Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 10.000.

25. 019. (ex 25. 020.) Luongo, Molinari, Adduce.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Investimenti ambientali). - 1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 25 milioni di euro per ciascuno degli accantonamenti previsti, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di parte corrente, relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno.

25. 020. (ex 25. 027.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Investimenti ambientali). - 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1988, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

25. 021. (ex 25. 028.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Interventi a favore dell'ambiente). - 1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 Euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la riduzione di 7,5 milioni di euro, a valere sull'annualità 2005, per l'accantonamento previsto, nel Fondo Speciale di Parte Corrente, tabella A, relativo al Ministero degli affari esteri e, mediante la riduzione di 15 milioni di euro a valere su ciascuno degli anni 2006 e 2007, per l'accantonamento previsto, nel Fondo Speciale di parte corrente, tabella A, relativo al Ministero dell'interno.

25. 022. (ex 25. 030.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. (Fondo per l'esecuzione del Protocollo di Kyoto). - 1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui

all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sugli alcolici è aumentata del 5 per cento.

25. 023. (ex 25. 040.) Realacci, Iannuzzi, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis (Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno).- 1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare, l'eolica, l'idraulica o la geotermica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'accantonamento previsto, per il medesimo periodo, nel Fondo Speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

25. 024. (ex 25. 029.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Filippeschi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al primo periodo, le parole da « risulti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « risulti superiore al tasso dell'8 per cento, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso ».

2. Il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2003, n. 81, sono abrogati.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo che presti garanzia ai fini dell'erogazione di mutui per l'acquisto, per il valore totale, della prima abitazione a favore di soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato, con priorità, fra questi, alle coppie stabilmente conviventi i cui componenti abbiano un'età minore di anni trentacinque e agli immigrati regolarmente soggiornanti. La costituzione e il funzionamento del fondo sono alimentati dal risparmio di spesa dato dalla differenza fra il tasso del 12,61 per cento, definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2003, e il previsto tasso dell'8 per cento.

25. 025. (ex 25. 078.) Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — 1. Gli importi corrisposti dai contribuenti che hanno fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, a titolo di restituzione dell'agevolazione goduta sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnanti ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al finanziamento degli interventi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

25. 026. (ex 25. 079.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — 1. Per la partecipazione italiana ai programmi congiunti ESA e UE sull'osservazione della Terra ai fini di politiche ambientali del progetto GMES (Global Monitoring Environment and Security) sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

25. 027. (ex 25. 073.) Tocci, Cialente, Martella, Grignaffini.

(A.C. 5310-bis — Sezione 6)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività

produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni).

Sopprimere i commi 1 e 2.

27. 1. (ex 27. 65) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché la loro formazione aggiungere le seguenti: ed educazione ad un uso consapevole della rete e degli strumenti

informatici, in particolare alle opportunità offerte dall'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto.

27. 2. (ex 27. 52) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Michele Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 2 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

27. 3. (ex 27. 2) Palmieri.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti, anche in riferimento alle campagne promozionali dei programmi stessi, incentivano in modo particolare l'acquisto di personal computer o computer portatili che abbiano installati sistemi operativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto.

27. 4. (ex 27. 12) Folena.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 80 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 5. (ex 27. 49) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di sessanta milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

27. 602. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.

***27. 7.** (ex *27. 50) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Verneti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.

***27. 8.** (ex *27. 25) Zanetta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il triennio 2005-2007

una parte del fondo di garanzia è destinato alle imprese che sviluppano tecnologia per la sicurezza o che espletano ricerca e sperimentazione in tale settore.

27. 6. (ex 27. 64) Ascierio, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. i commi 25, 26 e 27 sono soppressi;

2. il comma 61-ter è sostituito dai seguenti:

« 61-ter. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito denominate PMI, economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni. Tale garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna

altra garanzia. In caso di inadempimento delle PMI i soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-quater. La controgaranzia del Fondo concessa ai confidi e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a PMI, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui al comma 61-ter. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione, e la remunerazione del rischio deve essere richiesta limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei confidi e degli altri fondi di garanzia. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme pagate in luogo dei confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.

61-*quinquies*. In relazione al disposto dei commi 61-*ter* e 61-*quater*, entro il 31 gennaio 2005, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rideterminare le disposizioni di cui al decreto n. 248 del 31 maggio 1999.

61-*sexies*. In sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. — Agli oneri di cui all'articolo 13, comma 61-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

27. 9. (ex *27. 26 e *27. 60) Gambini, Verneti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Soro, Squeglia, Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo per lo sviluppo dell'industria elettronica manifatturiera le cui risorse, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, sono versate alla società Sviluppo Italia ad integrazione del Programma New Economy con riguardo alla tutela e allo sviluppo

dell'industria elettronica nazionale. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di realizzazione del programma, prevedendo un impegno pubblico pari al 75 per cento dei costi previsti e il restante 25 per cento a carico delle imprese.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 10. (ex 27. 51) Cialente, Lolli.

Sopprimere i commi 5 e 6.

27. 11. (ex 27. 14) Russo Spina, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 750 milioni;

all'articolo 36, comma 19, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento;

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. — 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2, effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se reinvestimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2007.;

all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 350.000

2006: - 350.000

2007: - 350.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.;

ART. 37-ter. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari a una somma compresa tra i 1.000 e i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 41. (ex 36. 085.) Roberto Barbieri, Marone, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-scalchi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2005: + 100.000.

27. 12. (ex Tab. B. 181 per la parte ammissibile.) Magnolfi, Tocci, Folena Fistarol, Buemi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: Legge 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

27. 13. (ex 27. 37) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Buemi, Villetti, Intini, Realacci.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, sopprimere il comma 6.

27. 15. (*ex 27. 34) Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sopprimere il comma 5.

***27. 16.** (*27. 33) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella

Sopprimere il comma 5.

***27. 17.** (*ex 27. 36) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 91,5 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: euro 120,00 con le seguenti: euro 100,00;

all'articolo 37, tabella A, voce : Ministero delle comunicazioni apportare la seguente variazione.

2005: + 18,5.

27. 18. (ex 27. 44) Peretti, Romano, Liotta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

27. 19. (ex 27. 24) Panattoni, Rosato.

SUBEMENDAMENTO RIFERITO ALL'EMENDAMENTO
27.600 DEL GOVERNO

All'emendamento 27. 600, del Governo, sostituire le parole: euro 70,00, con le seguenti: euro 120,00 per i decoder interattivi e in euro 70 per i decoder non interattivi.

0. 27. 600. 1. Folena, Michele Ventura, Tocci, Magnolfi.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contributo, la cui misura è fissata in euro 70,00, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2004, n. 18, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

27. 600. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento, il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.

27. 20. (ex 27. 18) Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento, il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.

27. 21. (ex 27. 19) Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 22.** (ex *27. 32) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

***27. 23.** (ex*27. 38) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze *voce*: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, *apportare la seguente variazione*:

2005: — 40.000.

27. 24. (ex 27. 9) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 40.000.

27. 25. (ex 27. 10) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: per apparecchi di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda di dati via Internet attraverso rete fissa o rete mobile.

27. 26. (ex 27. 23) Panattoni, Duca, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 6, dopo le parole: qualora l'accesso alla rete fissa aggiungere le seguenti: o alla rete mobile UMTS.

27. 27. (ex 27. 7) Giudice, Romano, Fallica, Misuraca, Grimaldi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: all'interno delle aree fino alla fine del comma con le seguenti: nei comuni il cui territorio sia ricompreso nell'area obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/

1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

27. 601. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrino di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo regolamento il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo. Le eventuali risorse derivanti dalle minori spese sostenute a seguito dell'applicazione dei requisiti di cui al precedente periodo sono destinate alla progressiva esenzione, per le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro nelle cui strutture sono installati apparecchi radioriceventi, destinati all'ascolto collettivo da parte dei soci o dei beneficiari delle attività delle stesse, dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.

27. 28. (ex 27. 17) Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione sono ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 2, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, articolo 22, comma 5, e dalla legge 24 aprile 1990,

n. 100, articolo 3, senza obbligo di prestazione di garanzia per la restituzione dei finanziamenti o il riacquisto delle partecipazioni fino ad un ammontare di agevolazione corrispondente all'investimento in ricerca e innovazione da effettuare nel periodo di durata del contratto;

b) nelle ipotesi di ricorso ai benefici della legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, qualora il contratto stipulato dall'impresa con la Simest s.p.a. preveda la cessione in usufrutto delle azioni da parte della Simest spa, il corrispettivo dell'usufrutto non può essere superiore al 3 per cento per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

c) le partecipazioni acquisite dalla Simest s.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo di durata del contratto;

6-ter. I benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 6-bis sono cumulabili.

6-quater. Le università, i parchi tecnoscintifici, gli istituti di ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di *start up* o *joint venture*, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell'importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità, il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle regioni obiettivo I o delle aree sottoutilizzate la percentuale è elevata all'85 per cento. L'importo massimo per le finalità di cui al presente comma è di cinque milioni di euro.

6-quinquies. Gli utili derivanti dalla società partecipate all'estero di piccole e medie imprese italiane interessate in pro-

cessi di internazionalizzazione non sono soggetti ad oneri fiscali, entro un limite di minore entrata per il bilancio dello Stato di una somma non superiore a 10 milioni di euro, qualora gli utili medesimi vengano reinvestiti in programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio nazionale o all'estero, in collaborazione con istituti di ricerca od università italiane.

6-sexies. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50 per cento delle tasse previste dal titolo IV « Proprietà industriale ed intellettuale » della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all'ufficio italiano dei brevetti e dei marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

27. 29. (ex 27. 6) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione prevista dall'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui all'allegato 1,

per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

6-ter. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma *6-bis*, i progetti sono valutati da un comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*).
— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta un'imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 30. (ex 27. 29) Magnolfi, Gambini, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione e delle tecnologie, è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

6-ter. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma *6-bis*, i progetti sono valutati da comitati tecnico-scientifici, istituiti entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati sono integrati da un rappresentante del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, designato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 31. (ex 27. 27) Magnolfi, Gambini, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell'ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l'efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classi-

ficati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 32. (ex 27. 28) Magnolfi, Tocci, Follena, Fistarol, Buemi, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. 1. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

27. 33. (ex 27. 59) Magnolfi, Tocci, Follena, Fistarol, Buemi, Ventura, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro annui, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un

unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l'accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

27. 34. (ex 27. 16) Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

27. 35. (ex 27. 15) Stradiotto, Misuri, Duilio, Iannuzzi, Lusetti, Molinari, Morgando, Milana, Fioravanti, Fioroni, Squeglia, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per la prosecuzione del piano di *e-government* con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.

27. 37. (ex 27. 13) Cusumano, Mastella, Acquarone, Montecucollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per l'anno 2005 nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 75 euro. All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 20 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 5.

27. 36. (ex 27. 41) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la

realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

27. 38. (ex 27. 8) Alberto Giorgetti, Garnero Santanchè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 39. (ex 27. 21) Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo II della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: – 95.000;

2006: – 95.000;

2007: – 95.000.

27. 40. (ex 27. 40) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »*). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato « Lotta al digital divide internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le

culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: — 50.000.

27. 01. (ex 27. 0134) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »*). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al *digital divide* internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svol-

gimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Pro-

gramma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota

di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero affari esteri apportare la seguente variazione:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000.

27. 02. (ex 27. 074) Folena, Calzolazio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fasino, Fumagalli, Melandri, Sereni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

27. 03. (ex 27. 061) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese*). 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero», con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di *software* applicativi appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti variazioni:

2005: — 80.000.

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: — 80.000;

2007: — 80.000.

27. 04. (ex 27. 069) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche). — 1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 500;

2006: — 250;

2007: — 100.

27. 05. (ex 27. 068) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet). — 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2005 e 2006, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005 e di 400 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

27. 06. (ex 27. 071) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato).— 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006:

27. 07. (ex 27. 0133) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1 All'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

27. 08. (ex 27. 075) Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle » sono aggiunte le seguenti: « con un numero di appartamenti superiore a venticinque »;

c) al comma 1, lettera c), le parole « alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle e *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con numero di televisori superiore a dieci si applica il comma 1-*bis* »;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle » e le parole « pensioni e locande » sono sostituite dalle seguenti: « alberghi, pensioni, locande e *residence* turistico-alberghieri »;

f) al comma 1, lettera e), le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalla seguente: « soggetti »;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i *residence* turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle di cui alla lettera c) del comma 1, è ridotto: di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 11; di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è pari

a 12; di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 13; di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 14; di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 15.

1-*ter*. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con aperture non superiore ai nove mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura ».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 1.500;

2007: — 1.500.

27. 09. (ex 36. 078.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziato per l'anno 2004 dall'articolo 3 comma 2-*ter*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo e finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-*quarter*, del citato decreto-legge 24 settembre

2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ».

27. 010. (ex 27. 83) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione.

2005: — 3.200.

27. 011. (ex 27. 086) Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

27. 012. (ex 27. 099.) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 013. (ex 27. 042) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è assegnato al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti lo stanziamento di 100 milioni di euro per il triennio a partire dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

27. 014. (ex 27. 043 e 27. 089) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Rognoni, Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari è assegnato un finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005 per il completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 90.000.

27. 015. (ex 27. 044) Tidei.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 150.000;

2006: — 150.000;

2007: — 150.000.

27. 016. (ex 27. 0100) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 40.000.

27. 017. (ex 27. 045) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Rognoni, Susini, Burlando, Labate.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 35.000.

27. 018 (ex 27. 020) Raffaldini, Mazzarello.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione degli investimenti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco, tratta della direttrice Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 300.000.

27. 019. (ex 27. 021) Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per il completamento delle strade statali rientranti nel piano generale dei trasporti e l'adeguamento infrastrutturale del porto di Livorno è disposto il finanziamento all'Anas per i lavori riguardanti la strada statale n. 1 Aurelia, variante di Livorno, Lotto 0, tratto Maroccone-Chioma, il cui progetto definitivo è contenuto nella legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, e decreto legislativo del 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 135.000;

2006: — 135.000;

2007: — 135.000.

27. 020. (ex 27. 097) Susini, Michele Ventura, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

27. 021. (ex 27. 092) Grandi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci*) 1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:

a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;

b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

27. 022. (ex 27. 0106) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Fondo riequilibrio modale*). — 1. Al fine di incentivare il riequilibrio modale è istituito un fondo di riequilibrio modale al quale possono accedere le imprese che intendono realizzare raccordi ferroviari, consorzi di imprese in caso di

raccordi che alimentano più utilizzatori, le società di trasformazione urbana, purché a maggioranza privata, nonché i consorzi di ricerca, fino al settanta per cento del costo di realizzazione e di adeguamento dei propri raccordi ferroviari o di ricerca per l'innovazione ferroviaria.

2. La spesa prevista nel triennio 2005-2007 è di 100 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2005, 40 milioni nel 2006 e 50 milioni nel 2007.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un regolamento di attuazione e con propri decreti stabilisce le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti tenendo conto dei volumi di traffico spostati dalla strada alla ferrovia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 40.000.

2007: — 50.000.

27. 023. (ex 27. 025) Albonetti, Duca, Raffaldini, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali).* — 1. Per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

27. 024. (ex 27. 050) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. *(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)* — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 025.** (ex *27. 0129) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 026.** (ex *27. 0128) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 15-bis a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria, cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

27. 027. (ex 35. 142) Milana, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 028. (ex 27. 0119) Gambini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). — 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036, 30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 029. (ex 27. 041) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana). — 1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e

messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammmodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stelli, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli

interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito « Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana », di seguito denominato « progetto ». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 102.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

27. 030. (ex 27. 036) Pasetto, Milana, Giachetti, Lusetti, Rocchi, Mosella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pub-

blico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 031. (ex 27. 037) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma*). — 1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;
2006: — 5.500;
2007: — 10.500.

27. 032. (ex 27. 038) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli

acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

27. 033. (ex 27. 0103) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006, i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro automobilistico e dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

27. 034. (ex 27. 051) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese matrici italiane*). — 1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000.

27. 035. (ex 27. 0122) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 036. (ex 27. 064) Duca, Tidei, Mazza, Zarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può

essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

27. 037. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

